



COMUNICATO UFFICIALE N. 144
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 129/AA al n. 134/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Edgardo SPIEZIA, Rocco COSTANZO, Lucia PORCIELLO, Franco FERRO, Antonio PICCOLO, Giovanni COPPOLA, Giovanniluca CIFINELLI, Giuseppe MEROLLA, Francesca ESPOSITO, Luigi CAIAZZO, Silvana MITA, Vittorio SMEDILE, Ciro ESPOSITO, Gennaro SARNATARO, e delle società A.S.D. FC SAN GIORGIO, A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, A.S.D. F.C. FENIX, A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, ARCI SCAMPRIA A.S.D., A.S.D. REALE POGGIO, A.S.D. SSC CAPUA, A.S.D. PUTEOLANA 1909, A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, S.S.D. A R. L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, A.S.D. GALACTICOS FUTBOL, A.S.D. BROTHERS NAPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDGARDO SPIEZIA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. San Giorgio all'epoca dei fatti; ROCCO COSTANZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Soccer all'epoca dei fatti; LUCIA PORCIELLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli all'epoca dei fatti; FRANCO FERRO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Recale 2002 Marcello Trotta all'epoca dei fatti; ANTONIO PICCOLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Arci Uisp Scampia A.S.D all'epoca dei fatti; GIOVANNI COPPOLA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Poggio all'epoca dei fatti; GIOVANNILUCA CIFINELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Fenix all'epoca dei fatti; GIUSEPPE MEROLLA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.S.C. Capua all'epoca dei fatti; FRANCESCA ESPOSITO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Puteolana 1909 all'epoca dei fatti; LUIGI CAIAZZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oasi Calcio Giugliano all'epoca dei fatti, SILVANA MITA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. R.D. Internapoli Kennedy all'epoca dei fatti, VITTORIO SMEDILE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Smedile Futebol Club all'epoca dei fatti, CIRO ESPOSITO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Galacticos Futbol all'epoca dei fatti, GENNARO SARNATARO, Presidente

dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli all'epoca dei fatti tutti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei "Sportandfun Young VIII Edizione Stagione 2021-2022" organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili delle società dagli stessi rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. FC SAN GIORGIO, A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, A.S.D. F.C. FENIX, A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, ARCI SCAMPRIA A.S.D., A.S.D. REALE POGGIO, A.S.D. SSC CAPUA, A.S.D. PUTEOLANA 1909, A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, S.S.D. A R. L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, A.S.D. GALACTICOS FUTBOL, A.S.D. BROTHERS NAPOLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Edgardo SPIEZIA, e Francesco MANGO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. SAN GIORGIO, Rocco COSTANZO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, della Sig.ra Lucia PORCIELLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA NAPOLI, Franco FERRO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, Antonio PICCOLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ARCI SCAMPRIA A.S.D, Giovanni COPPOLA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL POGGIO, Giovanniluca CIFINELLI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. FENIX, Giuseppe MEROLLA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S.S.C. CAPUA, della Sig.ra Francesca ESPOSITO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PUTEOLANA 1909, Luigi CAIAZZO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, della Sig.ra Silvana MITA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. R.D. Internapoli Kennedy, Vittorio SMEDILE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, Ciro ESPOSITO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GALACTICOS FUTBOL,

Gennaro SARNATARO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BROTHERS NAPOLI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Edgardo SPIEZIA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco COSTANZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Lucia PORCIELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco FERRO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PICCOLO, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni COPPOLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanniluca CIFINELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MEROLLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Francesca ESPOSITO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi CAIAZZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Silvana MITA, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vittorio SMEDILE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ciro ESPOSITO, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro SARNATARO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FC SAN GIORGIO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA NAPOLI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. FENIX, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ARCI SCAMPIA A.S.D., di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REALE POGGIO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SSC CAPUA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PUTEOLANA 1909, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. A R. L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GALACTICOS FUTBOL, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BROTHERS NAPOLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 866 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Donato CURCIO, Arcangelo Emilio MAGGIO, e della società AZ PICERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO CURCIO, all'epoca dei fatti, ed anche attualmente, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AZ PICERNO SRL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento del preparatore atletico responsabile squadre minori, Sig. Arcangelo Emilio Maggio, per la stagione sportiva stagione 2020/2021;

ARCANGELO EMILIO MAGGIO, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale preparatore atletico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione preparatore atletico responsabile squadre minori – juniores nazionali per la società AZ PICERNO SRL, senza essere regolarmente tesserato per la stessa;

AZ PICERNO SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Donato Curcio, all'epoca dei fatti, e tuttora, presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società e per l'attività svolta nell'interesse di quest'ultima dal Sig. Arcangelo Emilio Maggio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arcangelo Emilio MAGGIO, e dal Sig. Donato CURCIO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società AZ PICERNO SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Donato CURCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Arcangelo Emilio MAGGIO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società AZ PICERNO SRL;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 867 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg.ri Achille CALMINI, Giuseppe MIRANDA, Sergio SQUITIERI e della società SC NEW MARYROSY ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ACHILLE CALMINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara US Poseidon 1958 - S.C. New Maryrosy disputata in data 20.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.C. New Maryrosy A.S.D. nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Giuseppe Miranda, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GIUSEPPE MIRANDA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società S.C. New Maryrosy A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. New Maryrosy A.S.D., alla gara US Poseidon 1958 - S.C. New Maryrosy disputata in data 20.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

SERGIO SQUITIERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. New Maryrosy A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Miranda, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla S.C. New Maryrosy A.S.D. alla gara US Poseidon 1958 - S.C. New Maryrosy disputata in data 20.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di

svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

SC NEW MARYROSY ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell' art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all' epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Sergio Squitieri ed Achille Calmini ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giuseppe Miranda ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Achille CALMINI e Giuseppe MIRANDA, e dal Sig. Sergio SQUITIERI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società SC NEW MARYROSY ASD;
- vista l' informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all' accordo raggiunto dalle parti relativo all' applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Achille CALMINI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe MIRANDA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio SQUITIERI, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SC NEW MARYROSY ASD;
- si rende noto l' accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell' accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell' art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro FUSCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO FUSCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la CAVESE 1919 SSD A RL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 66 delle N.O.I.F., per essere lo stesso, durante l'incontro CAVESE 1919 SSD A RL vs ASD TEAM ALTAMURA disputato in data 04.09.22 e valevole per il Campionato di serie D Gir. H, entrato nel recinto di gioco al minuto 22' della seconda frazione di gara in occasione dell'avvenuta segnatura di una rete da parte della società ospite malgrado non fosse inserito nella distinta di gara e dopo essersi indebitamente avvicinato al 2[^] Assistente arbitrale, che sul momento aveva convalidato la segnatura dirigendosi verso il centrocampo, aver rivolto all'indirizzo di costui espressione ingiuriosa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro FUSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro FUSCO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 861 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giorgio Gaetano GAROFALO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO GAETANO GAROFALO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Montescaglioso calcio, per la stagione sportiva 2021/2022, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43 commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F., per aver svolto attività agonistica per la predetta società pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982, in particolare per non aver ripetuto la predetta visita medica di idoneità alla pratica sportiva nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2021 (I giorno successivo alla scadenza della vecchia certificazione medica valida) ed il 22 novembre 2021 (avendo effettuato la visita medica di idoneità alla pratica sportiva solo il 23 novembre 2021);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio Gaetano GAROFALO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giorgio Gaetano GAROFALO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Michele IERVOLINO, Francesco MIRANDA, Anri KAKAURIDZE e della società A.S.D. A.C. OTTAVIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE IERVOLINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Ottaviano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Ottaviano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Kakauridze Anri nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 del 8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 e A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

FRANCESCO MIRANDA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Ottaviano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Ottaviano nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kakauridze Anri, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 del 8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 ed A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022;

ANRI KAKAURIDZE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. A.C. Ottaviano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Ottaviano alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 dell'8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 ed A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022;

A.S.D. A.C. OTTAVIANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Michele IERVOLINO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. A.C. OTTAVIANO, Francesco MIRANDA e Anri KAKAURIDZE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele IERVOLINO, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco MIRANDA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Anri KAKAURIDZE, di 3 (tre) punti di penalizzazione e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. OTTAVIANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina**